

ISA BG69U per le costruzioni- Ok parziale della Commissione Esperti

6 Dicembre 2019

Nella riunione di ieri, 5 dicembre 2019, la sola componente istituzionale della Commissione degli Esperti (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Dipartimento delle finanze e SOSE) ha dato il via libera definitivo alle evoluzioni di 89 *Indici sintetici di affidabilità fiscale*, tra i quali il nuovo ISA BG69U per le costruzioni.

Infatti, le Associazioni delle categorie produttive e professionali facenti parte della Commissione (tra cui l'ANCE), si sono astenute dal fornire l'assenso definitivo al nuovo strumento, a causa di criticità nel sistema premiale e della mancata "sterilizzazione" dei risultati relativi al 2018 (primo periodo d'applicazione degli ISA).

In ogni caso, tale circostanza non blocca l'iter di adozione dei nuovi ISA revisionati per il 2019, che dovranno essere approvati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, per trovare applicazione già dal periodo d'imposta 2019.

Nello specifico, la versione definitiva dell'ISA BG69U **tiene conto delle osservazioni formulate dall'ANCE** nel parere trasmesso ufficialmente all'Agenzia delle Entrate lo scorso 30 luglio 2019, in merito ad alcuni aspetti potenzialmente critici, sui quali era stata appunto richiesta una valutazione più approfondita e puntuale anche da parte della SOSE^[1].

Al riguardo, si evidenzia che anche l'ANCE non ha fornito l'assenso al nuovo *Indice*, tenuto conto che anche dalle analisi effettuate dalla SOSE, in sede di evoluzione dello stesso, emerge un andamento di un settore ancora fortemente in crisi, che non riesce ad uscire da una situazione di grave sofferenza economica e finanziaria, unanimemente riconosciuta anche dalla SOSE e dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Con riferimento, invece, alle specificità dell'indicatore per il settore delle costruzioni, si ricorda che, nell'attuale AG69U, le soglie di riferimento dell'indicatore di anomalia "*Incidenza degli oneri finanziari netti*" sono state modulate in funzione delle "*Operazioni con scissione dei pagamenti (art. 17-ter DPR 633/72)*" sul "*Volume di affari*".

Sul punto, in accoglimento delle osservazioni dell'ANCE formulate già in sede di approvazione della versione originaria dell'*Indice sintetico per le costruzioni*, l'ISA BG69U, **applicabile dall'annualità 2019, terrà conto, altresì, dell'incidenza, sugli oneri finanziari, del reverse charge e della ritenuta dell'8%** (sui bonifici per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica ed antisismica), **oltre che dello split payment**.

L'ANCE ha, inoltre, **rilevato l'ulteriore fattore**, sempre in termini di incidenza sugli oneri finanziari, **legato ai ritardati pagamenti delle pubbliche Amministrazioni** che, per le imprese che operano nel comparto delle opere pubbliche, implica la necessità di incrementare il livello di indebitamento per reperire la liquidità necessaria per l'ordinario svolgimento dell'attività.

Sotto tale profilo, recependo le osservazioni dell'ANCE, nel **Modello di comunicazione dei dati rilevanti** ai fini dell'**applicazione dell'ISA BG69U verrà prevista**, nel **Quadro E ("Dati per la revisione")** la **variabile "Ammontare dei crediti verso le pubbliche amministrazioni alla data di chiusura del periodo d'imposta"**.

Per quel che riguarda, invece, **l'incidenza sugli oneri finanziari delle nuove regole di deducibilità degli interessi passivi**, in vigore dal periodo d'imposta 2019, la SOSE ha rilevato che tale aspetto sarà oggetto di un'analisi approfondita una volta disponibili i dati delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2018.

Al riguardo, si ricorda che gli ISA sono stati ideati per superare la logica dell'accertamento presuntivo, in precedenza fondato sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dallo Studio di Settore, e favorire invece la *compliance* e l'adeguamento spontaneo dei contribuenti, attribuendo loro forme di premialità al raggiungimento di determinati livelli di "*affidabilità fiscale*".

Il meccanismo di operatività del nuovo strumento è tale per cui, più sarà elevato il valore dell'indice (da 1 a 10) raggiunto dal contribuente, più si avrà diritto al riconoscimento di premialità, tra le quali l'esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti fiscali, l'esclusione da alcuni tipi di accertamento ed una riduzione del periodo di accertabilità.

Ai fini della determinazione dell'indice, le imprese del settore delle costruzioni sono classificate in 9 *Modelli Organizzativi di*

Business (MOB), che tengono conto della specificità dell'attività esercitata e dell'acquisizione dei lavori, in particolar modo in caso di lavorazioni eseguite prevalentemente in subappalto.

Sempre per il settore delle costruzioni, inoltre, l'ISA è influenzato e sintetizza il valore di:

- *3 indicatori elementari di affidabilità:*
 - Ricavi per addetto
 - Valore aggiunto per addetto
 - Reddito per addetto
- *16 indicatori elementari di anomalia*, che incidono (con punteggio da 1 a 5) sul calcolo dell'ISA solo in presenza di profili contabili e/o gestionali atipici rispetto al settore o al modello organizzativo di riferimento.

[1] Si tratta dell'evoluzione anticipata al 2019 dell'ISA per le costruzioni, al fine di valutare l'effettiva incidenza di meccanismi, quali lo *split payment* ed il *reverse charge*, sul valore degli indicatori che influiscono sul grado di affidabilità fiscale delle imprese del settore.

Cfr. anche "Nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale, la Guida dell'Agenzia delle Entrate" - [ID n.36390](#) del 21 giugno 2019 e "Nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale, primi chiarimenti dell'AdE" - [ID n.36968](#) del 4 settembre 2019.

[37930-Osservazioni formulate dall'ANCE.pdf](#)[Apri](#)